



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-386/14

Groupe Steria SCA
contro
Ministère des Finances et des Comptes publics

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla cour administrative d'appel de Versailles)

«Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 4, paragrafo 2 — Distribuzioni di dividendi a carattere transfrontaliero — Imposta sulle società — Imposizione dei gruppi (“integrazione fiscale” francese) — Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato — Requisito di residenza — Dividendi versati da società controllate non residenti — Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015

- Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Normativa nazionale che consente alle società controllanti residenti di costituire un’entità fiscale unica con la loro controllata residente — Esclusione delle controllate non residenti qualora i loro utili non siano soggetti alla normativa tributaria dello Stato membro della società controllante — Giustificazione — Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri*
(Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)
- Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Normativa nazionale che stabilisce un’esenzione totale dei dividendi versati dalle controllate in forza di un regime di integrazione fiscale riservato alle sole società residenti — Esenzione parziale dei dividendi versati dalle controllate non residenti che non possono appartenere a un siffatto gruppo — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza*
(Art. 49 TFUE, Direttiva del Consiglio 90/435)
- Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fiscale comune applicabile alle società controllanti e controllate di Stati membri diversi — Direttiva 90/435 — Articolo 4, paragrafo 2 — Facoltà per gli Stati membri di prevedere la non deducibilità dall’utile imponibile della società controllante degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società controllata — Limite — Obbligo di rispettare le disposizioni fondamentali del Trattato, tra cui l’articolo 49 TFUE*
(Art. 49 TFUE; direttiva del Consiglio 90/435, art. 4, § 2)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 25-27)

2. L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell'importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell'integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell'integrazione.

Infatti, al contrario di un caso in cui il requisito della residenza quale requisito di accesso a un regime di integrazione fiscale sia giustificato tenendo conto del fatto che detto regime permette il trasferimento delle perdite all'interno del gruppo fiscale integrato, per quanto riguarda, invece, i vantaggi fiscali diversi dal trasferimento delle perdite all'interno di un gruppo fiscale integrato, una siffatta differenza di trattamento non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Tale differenza di trattamento riguarda solo i dividendi in entrata, ricevuti dalle società controllanti residenti, di modo che viene in rilievo la sovranità fiscale di un unico Stato membro.

Peraltro, nei limiti in cui non può essere identificato alcun nesso diretto tra tale vantaggio e uno svantaggio fiscale risultante dalla neutralizzazione delle operazioni interne al gruppo, un siffatto vantaggio non può neanche essere giustificato dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale dello Stato membro considerato. Anche se, infatti, la neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese e oneri risulta dall'assimilazione del gruppo costituito dalla società controllante e dalle sue controllate ad una sola impresa avente più sedi, tale neutralizzazione non comporta alcuno svantaggio fiscale per la società controllante a capo del gruppo fiscale integrato ma, al contrario, le conferisce detto vantaggio fiscale.

(v. punti 27-29, 34-36, 40 e dispositivo)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 39)